

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3424 del 05/07/2018
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta BERTOZZI LUIGI & C. S.n.c. con sede legale e impianto in Comune di Longiano, Via Emilia n. 1442. Autorizzazione unica per l'esercizio del centro di raccolta e trattamento ai sensi del D.Lgs. 209/03.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3574 del 04/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno cinque LUGLIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **BERTOZZI LUIGI & C. S.n.c.** con sede legale e impianto in Comune di Longiano – Via Emilia n. 1442. **Autorizzazione unica per l'esercizio del centro di raccolta e trattamento ai sensi del D.Lgs. 209/03.**

**IL DIRIGENTE DI ARPAE
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA**

Vista l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Dato atto che con autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 224/41588 del 22.04.2008 e s.m.i. avente validità fino al 31.03.2018 è stata autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 la gestione del centro di raccolta e rottamazione sito in Comune di Longiano – Via Emilia n. 1442, di titolarità della ditta **BERTOZZI LUIGI & C. S.n.c.**;

Vista la domanda pervenuta in data 27.10.2017, acquisita al PGFC n. 15793 del 27.10.2017, con cui la ditta **BERTOZZI LUIGI & C. S.n.c.** ha chiesto il rinnovo della suddetta autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 comprensiva dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento e di prima pioggia, chiedendo inoltre di ricomprendere il parere/nulla-osta sull'impatto acustico;

Dato atto che in data 02.11.2017, con nota acquisita al PGFC n. 16083 del 02.11.2017, è stato avviato il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata con D.G.P. n. 224/41588 del 22.04.2008 e s.m.i. ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 relativo all'impianto della ditta **BERTOZZI LUIGI & C. S.n.c.**, sito in Comune di **Longiano – Via Emilia n. 1442**;

Vista la nota acquisita al PGFC n. 1316 del 24.01.2018 con cui il Comune di Longiano ha trasmesso il proprio parere favorevole alle prescrizioni che i tecnici di Arpae e dell'AUSL riterranno di impartire;

Vista l'istruttoria della Conferenza di Servizi nella seduta del 07.02.2018 e la successiva richiesta di integrazioni inviata alla ditta in oggetto con nota PGFC n. 2254 del 08.02.2018;

Vista la nota acquisita al PGFC n. 3410 del 28.02.2018, con cui la ditta chiede una proroga di 30 giorni per la presentazione della documentazione integrativa richiesta;

Vista la nota PGFC n. 3585 del 06.03.2018 con cui la scrivente Agenzia ha concesso alla ditta la proroga dei termini per la presentazione della documentazione integrativa richiesta;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta in data 22.03.2018, PGFC n. 4708 del 23.03.2018, e in data 10.05.2018, PGFC n. 7490/18, con la quale tra l'altro la ditta chiede il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di taglio a caldo, trasmettendo la documentazione specifica;

Dato atto che:

- con DET-AMB-2018-1561 del 29.03.2018 è stata rilasciata una proroga della suddetta autorizzazione, fino al 19.08.2018, al fine di permettere alla ditta la prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti in attesa della conclusione del procedimento di rinnovo in oggetto;
- con nota pervenuta in data 18.04.2018, PGFC/2018/6112, integrata con nota pervenuta in data 10.05.2018, PGFC/2018/7506, la ditta ha inviato l'atto integrativo di estensione delle garanzie finanziarie fino al 19.08.2020, accettato da questa Agenzia con nota PGFC n. 7609 del 15.05.2018;

Vista la nota acquisita al PGFC n. 6849 del 02.05.2018 con cui il Comune di Longiano ha confermato il proprio parere favorevole alle prescrizioni che i tecnici di Arpae e dell'AUSL riterranno di impartire;

Acquisita al PGFC n. 7590 del 10.05.2018 la Relazione tecnica istruttoria, resa dal Servizio Territoriale di Arpae nell'ambito della seduta della Conferenza del 10.05.2018;

Dato atto altresì che la Conferenza nella seduta del 10.05.2018 ha preso atto che è stata presentata la Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, n.445 a firma del TCA Dott. Ing. Andrea Antimi, che dichiara il rispetto dei limiti di immissione sonora in assenza di misure di contenimento acustico per cui non è previsto il rilascio di nulla osta acustico;

Visti gli esiti della seduta Conferenza tenutasi in data 10.05.2018, nella quale è stato espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comprensiva delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia, dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, del parere favorevole in merito all'impatto acustico ai sensi della L. 447/95, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate nel dispositivo e negli allegati al presente atto;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.C.C. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Richiamato il parere favorevole espresso dal Comune di Longiano con nota acquisita al PGFC n. 6849 del 02.05.2018;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dell'endo-procedimento "Emissioni in atmosfera" e di quelle dell'endo-procedimento "Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e prima pioggia", acquisite agli atti dell'Unità Impianti rispettivamente in data 30.05.2018 e in data 21.06.2018;

Visti in particolare gli **elaborati progettuali** di seguito indicati:

Documentazione acquisita al PGFC n. 15793 del 27.10.2017

1. Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà, resa ai sensi dell'art.47 del DPR 28/12/2000, n.445, datata 05.10.2017, a firma del TCA Dott.Ing. Andrea Antimi;

Documentazione acquisita al PGFC n. 4708 del 23.03.2018

2. Certificati di Conformità ai sensi del Reg. (UE) del Consiglio Europeo del 31.03.2011 n. 333, e del Reg. (UE) della Commissione del 25.07.2013 n. 715, rilasciati da Certiquality S.r.l. in data 12.12.2016, aventi validità fino al 11.12.2019;
3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione a firma del legale rappresentante della ditta in merito allo stato della pavimentazione, datata 19.03.2018;
4. Procedura per il controllo radiometrico, Rev. 4 del 19.03.2018, a firma dell'E.Q. Dr. G. Galassi;
5. Elaborato grafico Tav. Unica "Planimetria generale pianta capannone con destinazione aree coperte e scoperte", scala 1:100, 1:500, a firma dell'Ing. M. Pasolini e del legale rappresentante della ditta;

Dato atto che il rinnovo in oggetto non comporta modifiche sostanziali all'attività di gestione rifiuti, ad eccezione della riorganizzazione dei settori dell'impianto;

Acquisito al PGFC n. 4209 del 15.03.2018, il certificato del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta **BERTOZZI LUIGI & C. S.n.c.**;

Acquisito tramite la banca dati nazionale antimafia il nulla-osta antimafia datato 26.04.2018 ai sensi del D.Lgs. 159/11 relativo alla ditta **BERTOZZI LUIGI & C. S.n.c.**;

Vista la D.G.R. n. 798 del 30.05.2016, che determina le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di

presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

Evidenziato che con il rinnovo in oggetto non vengono apportate modifiche ai quantitativi di rifiuti gestiti pari a 1900 t/anno e alla superficie complessiva dell'impianto al netto delle aree verdi e delle superfici destinate a parcheggio privato pari a 7.846 mq e che pertanto il rinnovo non incide sull'importo della garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae ai sensi della D.G.R. 1991/03 pari a **€ 254.380,00**, rendendo necessario solo l'aggiornamento della stessa con riferimento alla validità e agli estremi del presente provvedimento;

Dato atto che l'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

Ritenuto pertanto opportuno rilasciare l'autorizzazione unica con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, e ricomprendere e sostituire con il presente atto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia e il parere favorevole in merito all'impatto acustico;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*", e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 27 del 12 luglio 1994, così come modificata dalla L.R. n. 3 del 21 aprile 1999;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.118/2017 con la quale si è disposto che i Responsabili delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni procedano -nelle more della ridefinizione organizzativa dell'Agenzia- alla proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa elencati nell'allegato b) alla medesima deliberazione sino al 31/12/2018;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena n. DET-2017/1020 con la quale sono stati prorogati fino al 31/12/2018 gli incarichi di Posizione Organizzativa della suddetta struttura di Arpae;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr.ssa Luana Francisconi, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

DETERMINA

- 1) **di autorizzare** la ditta **BERTOZZI LUIGI & C. S.n.c.**, con sede legale e impianto in Comune di Longiano – Via Emilia n. 1442, alla gestione del **centro di raccolta e trattamento ai sensi del D.Lgs. 209/03**, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e di quelle contenute negli Allegati **A, B e C** al presente atto;
- 2) **di dare atto** che la presente determina **ricomprende e sostituisce**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, le seguenti autorizzazioni:
 - autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 52/06 e s.m.i. (**Allegato A**)
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 (**Allegato B**);
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e di prima pioggia ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 (**Allegato C**);

- parere favorevole in merito all'impatto acustico ai sensi della L. 447/95;
- 3) **di approvare** gli **Allegati A, B e C** alla presente determinazione quali **parti integranti e sostanziali** del presente atto;
 - 4) **di stabilire** che, **nel termine perentorio di 90 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, la garanzia finanziaria deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - a) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di **Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna**, è pari a **€ 254.380,00**;
 - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - c) la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
 - *reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;*
 - *fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
 - *polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
 - d) nel caso di polizza assicurativa la compagnia assicuratrice dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità, la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - e) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità, la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - f) le dichiarazioni di cui alle lettere d) ed e) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale dell'appendice;
 - g) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - h) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca dell'autorizzazione previa diffida;**
 - 5) **di precisare** che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la validità del presente provvedimento è fissata in **anni 10 dalla data del presente atto**, ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;
 - 6) **di stabilire** che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino **modifiche** a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto. Resta fermo che anche le modifiche inerenti le singole autorizzazioni ricomprese e sostituite dalla presente sono soggette alla medesima procedura prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06;

- 7) **di stabilire** che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
- 8) **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 9) **di dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
- 10) **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, la Dr.ssa Luana Francisconi, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
- 11) **di fare salvi:**
 - o i diritti di terzi;
 - o quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - o quanto di competenza dei Vigili del Fuoco in materia di normativa antincendio;
 - o gli ulteriori adempimenti previsti dal D.Lgs. 209/03 per quanto applicabili all'impianto;
 - o gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 230/95 e dal D.Lgs. 100/11;
 - o gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - o eventuali modifiche alle normative vigenti;
- 12) **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
- 13) **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna, al Comune territorialmente competente, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e ad ATERSIR, per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente di Arpae - SAC di Forlì-Cesena

Arch. Roberto Cimatti

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

ALLEGATO A

GESTIONE RIFIUTI

(Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

La gestione del centro di raccolta e trattamento di cui al D.Lgs. 209/03 della ditta **BERTOZZI LUIGI & C. S.n.c.**, sito in Comune di **Longiano – Via Emilia n. 1442**, è autorizzata ai sensi dell'**art. 208 del D.Lgs. 152/06** e s.m.i. alle seguenti prescrizioni:

- a) entro **60 giorni** dal rilascio dell'autorizzazione dovrà essere presentata la seguente documentazione:
- a) integrare l'Elenco delle Attrezzature Utilizzate, paragrafo §9.0.0, pagg. 44 e 45 del Manuale Operativo con le attrezzature impiegate per la rimozione degli airbag, lo svuotamento dell'impianto di condizionamento (gas refrigeranti ozono lesivi) e la pressa utilizzata per i filtri dell'olio con involucro in acciaio;
 - b) la Tabella riepilogativa dei rifiuti prodotti, presente a pag.14 del Manuale Operativo, riporta i seguenti errori, per i quali se ne chiede la correzione: i carburanti diesel e benzina, in quanto avviati al riutilizzo, non sono da considerare dei rifiuti, quindi non devono essere previsti dei codici EER, ne devono essere individuati, anche in planimetria, con il colore grigio nel settore E, (stoccaggio dei rifiuti pericolosi); nella medesima Tabella i rifiuti quali: gli oli, i liquidi per freni, i liquidi antigelo e i rifiuti liquidi acquosi risultano detenuti in contenitori senza l'idonea dotazione del bacino di contenimento;
 - c) non sono state presentate le schede tecniche con le caratteristiche e le capacità dei bacini di contenimento dei contenitori destinati allo stoccaggio *dei rifiuti liquidi*; inoltre si chiede di inserire le capacità dei contenitori delle sostanze assorbenti e neutralizzanti;
 - d) la ditta non ha valutato la propria assoggettabilità al DM Ambiente 24 gennaio 2011, n. 20, al fine dell'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti (quantitativi e tipologie) presenti in azienda;
 - e) il Manuale Operativo gestionale del centro di raccolta che verrà presentato con le modifiche richieste ai punti precedenti dovrà essere provvisto della data e del numero di revisione a firma del titolare dell'azienda.
2. nel rispetto di quanto disposto dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., l'attività di recupero deve essere svolta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
3. i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

	EER	Operazioni autorizzate	Stoccaggio istantaneo	Quantitativo annuo autorizzato (1/1 - 31/12)
A	160104* veicoli fuori uso	R13 - R4	11 t	1.500 t/anno
B	160107* filtri dell'olio (filtri solo componenti in acciaio)	R13 - R4	0,027 t	4 t/anno
C	150104 imballaggi metallici 160117 metalli ferrosi 160118 metalli non ferrosi 160122 componenti non specificati altrimenti 170401 rame, bronzo, ottone 170402 alluminio	R13 - R4	20 t	100 t/anno

	<i>EER</i>	<i>Operazioni autorizzate</i>	<i>Stoccaggio istantaneo</i>	<i>Quantitativo annuo autorizzato (1/1 - 31/12)</i>
	170403 piombo 170404 zinco 170405 ferro e acciaio 170406 stagno 170407 metalli misti 191002 rifiuti di metalli non ferrosi 191202 metalli ferrosi 191203 metalli non ferrosi 200140 metalli			
D	120101 limatura e trucioli di metalli ferrosi 120102 polveri e particolato di metalli ferrosi 120103 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi 120104 polveri e particolato di metalli non ferrosi 160106 veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose 160112 pastiglie per freni diverse da quelle di cui alla voce 160111* 160116 serbatoi per gas liquefatto 160119 plastica 160120 vetro 160122 componenti non specificati altrimenti 160801 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	R13	15 t	260 t/anno
E	160107* filtri dell'olio 160601* batterie al piombo	R13	8 t	36 t/anno

4. il centro deve provvedere alla messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e alla rottamazione dei veicoli a motore. La gestione dell'impianto dovrà avvenire conformemente alle procedure descritte nel "Manuale Tecnico Operativo", per quanto non in contrasto con le presenti prescrizioni, e nel rispetto della suddivisione del centro di raccolta negli specifici settori indicati sulla planimetria del centro di raccolta, che dovranno essere aggiornati secondo le indicazioni sopra riportate;
5. i rifiuti costituiti da ferro, acciaio, alluminio e sue leghe avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 333/11 devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 6 del medesimo regolamento;
6. i rifiuti costituiti da rottami di rame avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e del Reg. (UE) n. 715 del 25.07.2013 devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 5 del medesimo regolamento;
7. i materiali in uscita dall'impianto derivanti dalle operazioni di recupero R4 effettuate presso l'impianto possono essere classificati come di seguito riportato:
 - a) **end of waste** costituiti da ferro, acciaio, alluminio e loro leghe qualora conformi ai criteri previsti dal Regolamento (UE) n. 333/11;
 - b) **end of waste** costituiti da rame e sue leghe qualora conformi ai criteri previsti dal Reg. (UE) n. 715 del 25.07.2013;
 - c) **materie prime secondarie** con le seguenti caratteristiche elencate dalla ditta nel manuale operativo acquisito al PGFC n. 4708 del 23.03.2018, costituite da:

1. rottami di zinco e sue leghe: UNI EN 14290:2004 “Zinco e leghe di zinco - Materie prime secondarie”
2. rottame di piombo UNI EN 14057:2006 “Piombo e leghe di piombo - Rottami - Termini e definizioni”;
3. rottame di stagno: UNI EN 10432:2011 da parte 1 a parte 7 “Rottami di stagno - Tipi, caratteristiche e composizione chimica”;
8. qualora la ditta intenda riferirsi a norme diverse da quelle sopra indicate relativamente alle materie prime secondarie, fatti salvi gli aggiornamenti normativi delle stesse, dovrà darne preventiva comunicazione alla scrivente Agenzia;
9. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenute dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
10. le norme UNI di riferimento e tutta la documentazione attestante la conformità alle norme UNI per l'ottenimento di materie prime secondarie dovrà essere conservata in azienda a disposizione degli organi di vigilanza;
11. deve essere **comunicata** ad Arpae **ogni variazione riguardante la certificazione** attestante la conformità ai **Regolamenti UE n. 715/2013 e Reg. UE n. 333/13**, relativamente ai rottami di rame, ferro, acciaio e alluminio (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.);
12. i rifiuti da sottoporre alle operazioni R4 devono essere mantenuti separati da quelli per cui si effettua la sola attività R13;
13. i rifiuti per cui è prevista la sola operazione R13 restano sottoposti alla normativa dei rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
14. il passaggio fra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 Messa in riserva è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
15. in attuazione ai commi 2 e 3 del DM 12 maggio 2016, n.101, gli airbag dovranno essere neutralizzati prima della rimozione, qualora effettuata nell'ambito delle operazioni di trattamento dei veicoli a fine vita;
16. il contenitore per il deposito di olio **motore**, olio della **trasmissione** e olio del **cambio non** può coincidere con il contenitore per il deposito di olio **del circuito idraulico**, anche se dotati di doppia camera o disposti su adeguato bacino di contenimento impermeabilizzato e posti sotto tettoia; a loro volta dovranno essere distinti in oli minerali o oli sintetici, in quanto hanno codici EER diversi tra loro;
17. i liquidi refrigeranti, gli oli degli impianti frenanti e gli altri liquidi contenuti nel veicolo fuori uso, vanno stoccati singolarmente in serbatoi o fusti posizionati su pavimento impermeabilizzato, dotato di idoneo bacino di contenimento di adeguata capacità, se non già dotati “di doppia camera”;
18. su ciascun serbatoio o fusto presente nell'insediamento deve essere apposta adeguata etichettatura, con indicata la tipologia del rifiuto, gli eventuali rischi per le sostanze contenute e nel caso di rifiuto pericoloso lo stesso deve essere stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose. Ogni serbatoio, inoltre, deve essere munito di dispositivi necessari per effettuare in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento e svuotamento, evitando percolamenti anche accidentali;
19. il contenitore delle batterie esauste non deve essere dotato di tappo di fondo, nel caso fosse presente, dovrà essere rimosso o chiuso prima del suo utilizzo;
20. gli stoccaggi dei PFU e dei pneumatici riutilizzabili, devono essere sempre previsti al coperto e separati fra loro;

21. dovrà essere garantita la presenza del contenitore di stoccaggio delle sostanze assorbenti, per soluzioni acide, nelle immediate vicinanze del contenitore delle batterie esauste;
22. la ditta verifica, mediante l'acquisizione di Certificato di rispondenza funzionale di prodotto l'effettiva efficacia neutralizzante del prodotto impiegato per litro di soluzione acida; il quantitativo di prodotto assorbente a disposizione deve essere in grado di estinguere completamente almeno 25 litri di soluzione acida; i relativi contenitori (comunque non inferiori a 15 kg) dovranno riportare la data di scadenza del materiale ed essere collocati nelle immediate vicinanze del contenitore delle batterie esauste;
23. dovrà essere garantita la presenza del contenitore di stoccaggio delle sostanze assorbenti per idrocarburi e oli esausti, purché idoneo per liquidi infiammabili, nel settore "B" dedicato al trattamento del veicolo fuori uso;
24. la sostanza utilizzata per assorbire idrocarburi, oli esausti e liquidi infiammabili deve essere costituita da materiale inerte (sepiolite, sabbia fine addensante, fogli o granuli assorbenti, ecc.), mentre si esclude la segatura;
25. durante le operazioni di riduzione volumetrica delle carcasse bonificate e trattate, previste nel settore D, non devono verificarsi fuoriuscite di residui liquidi; nel merito verificare che la pressa compattatrice mobile esterna sia sempre dotata di serbatoio di raccolta di eventuali percolati;
26. dovrà essere sempre garantita una idonea viabilità del centro, al fine di accedere in sicurezza alle varie aree aziendali interne;
27. la ditta dovrà mantenere fisicamente separati i rifiuti aventi il medesimo codice EER ritirati da terzi da quelli analoghi prodotti dalla ditta a seguito dell'attività di autodemolizione;
28. i rifiuti classificati con EER 160107* "Filtri dell'olio", costituiti unicamente da componentistica in acciaio e sottoposti a operazioni di recupero R13-R4, devono essere identificati e stoccati separatamente da quelli costituiti anche da altri materiali, che verranno invece sottoposti unicamente all'operazione R13;
29. l'area di stoccaggio/lavorazione confinante con la zona denominata "area verde" dovrà essere separata con idonea barriera di contenimento di altezza minima pari a 1,5 m (es. new jersey, muretto, ecc.) atta a evitare che i rifiuti possano contaminare detta area verde;
30. nell'area sul retro dell'immobile denominata "area verde" è fatto divieto effettuare qualsiasi lavorazione o stoccaggio rifiuti;
31. la griglia e la cisterna a tenuta, poste all'interno del capannone, dovranno essere mantenute costantemente libere da rifiuti ed accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;
32. la ditta dovrà effettuare le operazioni di trattamento sui veicoli fuori uso nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 209/03 e di seguito riportate:
 - a) effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5, del D.Lgs. 209/03;
 - b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
 - c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti e i materiali di cui all'allegato 2 etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
 - d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
 - e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non compromettere la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
33. l'attività del centro, **fatte salve indicazioni più restrittive contenute nei regolamenti**

comunali, deve essere conforme ai seguenti criteri gestionali:

- a) nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli;
 - b) per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
 - c) l'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore a cinque metri di altezza;
 - d) le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;
 - e) lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il successivo recupero;
 - f) le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
 - g) i pezzi smontati devono essere stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi percolanti olio devono essere stoccati su basamenti impermeabili;
 - h) gli oli esausti, i liquidi antigelo, i liquidi per freni e quelli refrigeranti devono essere asportati e stoccati in modo separato entro idonei recipienti, secondo le modalità e le prescrizioni fissate dalla normativa vigente per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi;
 - i) lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 95/92 e al D.M. 392/96 e s.m.i.;
 - j) qualora la ditta operi lo smontaggio dei filtri dell'olio da motori degli autoveicoli, anch'essi dovranno essere stoccati separatamente in idoneo contenitore a tenuta;
 - k) lo stoccaggio degli accumulatori esausti deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;
 - l) tutti i contenitori dei rifiuti pericolosi dovranno essere collocati in aree dotate di apposita copertura;
 - m) sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto pericoloso stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
 - n) dovrà essere costantemente mantenuto libero l'accesso a tutti i pozzetti della rete fognaria interna;
 - o) la ditta deve eseguire un'idonea manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale; in particolare dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno semestrali, atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di esercizio. Gli autocontrolli e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovranno essere riportati in apposito registro, con pagine numerate e vidimate da Arpae-Servizio Territoriale, e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza;
34. al momento della consegna al centro di raccolta del veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro deve rilasciare al detentore del veicolo apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV del D.Lgs. 209/03, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo;
35. la cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso deve avvenire conformemente a quanto indicato all'art. 5, comma 8, del D. Lgs. 209/03 e alle disposizioni del Decreto Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358;
36. non possono essere alienati, smontati o distrutti i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al punto precedente;

37. gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi ai veicoli fuori uso devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
38. è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III del D.Lgs. 209/03. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'utilizzazione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente;
39. ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. 152/06, è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione di veicoli a motore o rimorchi non disciplinati dal D.Lgs. 209/03 ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità;
40. i rifiuti non possono sostare presso l'impianto per un periodo superiore ad un anno;
41. deve essere accertato il regolare possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti da parte delle ditte a cui vengono affidati i rifiuti;
42. la schermatura (siepe sempreverde o artificiale alta almeno 2 metri) e la recinzione dovranno essere mantenute nel tempo su tutto il perimetro del confine della ditta;
43. nel registro di carico e scarico dovranno essere riportate informazioni aggiuntive sulla composizione e sull'aspetto esteriore dei rifiuti "generici" classificati con EER 160122 eventualmente gestiti presso l'impianto e non riportare la sola descrizione generica "componenti non specificati altrimenti";
44. in relazione alle attestazioni dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto qualificato di II o III livello restano ferme le disposizioni previste dal comma 2, art. 1 e dal comma 2, art. 2 del D.Lgs. 100/11 e s.m.i.. Detta documentazione deve essere conservata e registrata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;
45. la ditta, nel caso di eventuale nomina di un nuovo esperto qualificato per modifica/risoluzione dell'attuale incarico, deve comunicarlo all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, allegando le procedure radiometriche approvate dallo stesso per le parti di competenza;
46. in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività;
47. alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a) dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
 - b) dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
 - c) dovrà essere svolta un'indagine conoscitiva dello stato di contaminazione del suolo. Qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati.

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Viste le seguenti norme settoriali in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L.R. 30 luglio 2015, n. 13;
- D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016;

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con autorizzazione unica D.G.P. n. 224/41588 del 22/04/08 e s.m.i., relativamente alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti sito in Comune di Longiano (FC), Via Emilia n. 1442.

Con l'istanza di rinnovo di tale autorizzazione la Ditta BERTOZZI LUIGI & C. snc chiede di ricomprendere nell'autorizzazione art. 208 del D.Lgs. 152/2006 anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del citato decreto per le emissioni diffuse ED1, proveniente dalle operazioni di taglio a caldo mediante cannello a gas (autodemolizione), quantificata in pochi minuti ogni 10 giorni, e ED2 derivante dalla bonifica dei serbatoi degli automezzi mediante combustione del gas metano e del GPL residuo, quantificata in 4-5 ore ogni 2/3 mesi.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 10/05/2018, relativamente alle emissioni in atmosfera, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha espresso *"parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 269, Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i., alle seguenti condizioni:*

1. *l'attività di taglio a caldo (taglio GPL e ossigeno) e di bonifica dei serbatoi degli automezzi mediante combustione del gas metano e del GPL residuo dovranno essere svolte nelle aree dello stabilimento rispettivamente denominate zona ED1 e zona ED2, come individuate nella planimetria generale dello stabilimento con ubicazione delle zone di emissione;*
2. *entro 60 giorni dal rilascio dell'atto di modifica, integrare il Manuale Operativo alla luce della nuova attività di taglio a caldo, comprensiva delle applicazioni di gestione della stessa;*
3. *dovranno essere messi in opera tutti gli accorgimenti al fine di limitare emissioni diffuse provenienti dall'attività di taglio a caldo e da ogni altra attività in grado di determinare emissioni polverulente e di evitare eventuali disagi ambientali derivanti da queste attività.*

La Conferenza di Servizi nella seduta del 10/05/2018 ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., con le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae e delle conclusioni della Conferenza di Servizi riportate nel verbale della seduta del 10/05/2018, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti dell'Unità Impianti, allegata all'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 27/10/2017, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2017/15793 del 27/10/2017, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni diffuse** in atmosfera derivanti dall'attività di taglio a caldo (taglio GPL e ossigeno

- autodemolizione) e dall'attività di bonifica dei serbatoi degli automezzi mediante combustione del gas metano e del GPL residuo, svolte all'aperto nell'area aziendale **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto della prescrizioni di seguito stabilite:**

- a) l'attività di taglio a caldo (taglio GPL e ossigeno) e di bonifica dei serbatoi degli automezzi mediante combustione del gas metano e del GPL residuo dovranno essere svolte nelle aree dello stabilimento rispettivamente denominate zona ED1 e zona ED2, come individuate nella planimetria generale dello stabilimento con ubicazione delle zone di emissione;
 - b) entro 60 giorni dal rilascio dell'atto di modifica, integrare il Manuale Operativo alla luce della nuova attività di taglio a caldo, comprensiva delle applicazioni di gestione della stessa;
 - c) dovranno essere messi in opera tutti gli accorgimenti al fine di limitare emissioni diffuse provenienti dall'attività di taglio a caldo e da ogni altra attività in grado di determinare emissioni polverulente e di evitare eventuali disagi ambientali derivanti da queste attività.
2. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio della attività di taglio a caldo (taglio GPL e ossigeno - autodemolizione) e dall'attività di bonifica dei serbatoi degli automezzi mediante combustione del gas metano e del GPL residuo, entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio dell'attività, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge.
 3. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Longiano, all'Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio dell'attività con un anticipo di almeno 15 giorni.
 4. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dell'attività.

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO E DI PRIMA PIOGGIA

(Art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza e s.m.i.;
- L.R. 3 del 21 aprile 1999 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e integrazioni, la quale assegna alle Province la competenza al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali e delle acque assimilate alle domestiche;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152);
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005;

PREMESSE:

- La ditta è autorizzata allo scarico delle acque reflue di dilavamento e di prima pioggia con Autorizzazione Unica D.G.P. n. 224/41588 del 22/04/2008 e smi relativamente alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti sito in Comune di Longiano (FC), Via Emilia, n. 1442;
- Con la domanda presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi la Ditta richiede il rinnovo dell'autorizzazione unica sopra citata, precisando che, per lo scarico delle acque reflue di dilavamento e di prima pioggia, non sono state apportate modifiche rispetto a quanto autorizzato;
- Lo scarico finale è costituito dalla confluenza delle acque reflue di dilavamento provenienti dalla platea adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi, stoccaggio autoveicoli bonificati/compattati, operazioni di riduzione volumetrica avente una superficie pari a mq 700,00 circa e dalle acque reflue di prima pioggia provenienti dai piazzali adibiti a viabilità, conferimento rifiuti da terzi, deposito veicoli bonificati aventi una superficie complessiva pari a mq 5.040,00 circa;
- I sistemi di trattamento installati risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR n. 286/05 e DGR n. 1860/06;
- E' stato acquisito agli atti della Provincia di Forlì-Cesena parere favorevole con prescrizioni di Arpa in data 10/03/2008 al Prot. Prov.le n. 24235;
- Lo scarico finale delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia, previo trattamento depurativo e pozzetto di ispezione, recapitano in acque superficiali afferenti al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 10/05/2018, ha svolto le valutazioni conclusive esprimendo all'unanimità parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citata, così come richiesto dalla Ditta, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti dalla Provincia di Forlì-Cesena in data 28/12/2007 al Prot. Prov.le n. 100224;
- Planimetria dello stabilimento e relativo schema fognario acquisita agli atti della Provincia di Forlì-Cesena in data 03/03/2009 al Prot. Prov.le n. 20462/2009;
- Documentazione conservata agli atti dell'Unità Impianti, allegata all'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 27/10/2017, acquisita al Protocollo di Arpa PGFC/2017/15793 del 27/10/2017 e successive integrazioni.

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Via Emilia, n. 1442 – Longiano (FC)
Destinazione dell'insediamento	Impianto di autodemolizione
Classificazione dello scarico	Confluenza delle acque reflue di dilavamento provenienti dalla platea adibita allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi, stoccaggio autoveicoli bonificati/compattati, operazioni di riduzione volumetrica avente una superficie pari a mq 700,00 circa e dalle acque reflue di prima pioggia provenienti dai piazzale adibiti a viabilità, conferimento rifiuti da terzi, deposito veicoli bonificati avente una superficie complessiva pari a mq 5.040,00 circa
Sistemi di trattamento	Impianto dissabbiatore/disoleatore avente un volume utile totale pari a mc 45,43 di cui volume di separazione mc 42,30, volume di sedimentazione mc 3,13, volume oli mc 4,20; vasca di prima pioggia con volume totale pari a mc 28,48 di cui volume di separazione mc 25,20 volume di sedimentazione paria mc 3,28 e una portata della pompa pari a 1 l/sec
Pozzetto fiscale di controllo	Pozzetto di ispezione e campionamento posto subito a valle del sistema di trattamento
Corpo Recettore	Acque superficiali afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone

PRESCRIZIONI:

1. Mantenere i parametri qualitativi dello scarico entro i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza";
2. **Con cadenza triennale, dalla data del presente atto, dovrà essere effettuato un autocontrollo per l'accertamento dei limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "parte Terza". I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato; gli esiti degli autocontrolli dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpa SAC Unità Infrastrutture Fognarie (pec: aoofof@cert.arpa.emr.it);**
3. Il pozzetto d'ispezione terminale, posto subito a monte della confluenza delle acque reflue al bacino di raccolta, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;

4. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;
5. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi alla vasca di prima pioggia e all'impianto di disoleazione. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
6. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
7. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema audiovisivo che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli;
8. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
9. La Ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc..) così come indicato dalla normativa tecnica DIN 1999 parte 2, par. 5 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'istanza;
10. Lo svuotamento del vano degli oli dovrà avvenire con adeguata periodicità e comunque ogni 6 mesi. Detti oli dovranno essere stoccati in altro contenitore e smaltiti in conformità ai dettati di legge specifici. Qualora, durante le ispezioni al serbatoio degli oli non venisse rilevata la presenza di detta sostanza, dovrà essere allegata alla documentazione relativa alla gestione dei rifiuti, un' autocertificazione che documenti il giorno della verifica e le motivazioni del mancato recupero della sostanza oleosa;
11. La pompa, all'interno della vasca di prima pioggia, dovrà essere predisposta per immettere dopo 48-72 ore l'evento piovoso i reflui nel disoleatore con una portata massima pari a 1,00 l/sec.;
12. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
13. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
14. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it) di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
15. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.